

## Ufficio Studi CODAU

*"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"*

Analisi sintetica e commento D.L. n.162/del 30 dicembre 2019 pubblicato nella G.U. del 30/12/2019 n.305 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).

Si evidenziano le norme che trovano applicazione nelle università sottolineando ancora una volta l'ampia portata del provvedimento di fine anno ulteriormente modificato in sede di conversione. Per facilitare la comprensione sono inseriti appositi titoli relativi ai commi in commento.

### **Art. 1 commi 1 e 1 bis (stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)**

Il comma 1 ed il comma 1-bis - quest'ultimo inserito dalla Camera dei deputati - dell'articolo 1 modificano la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, la novella di cui al comma 1 proroga il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, consentendo, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest'ultima data<sup>1</sup>. La novella di cui al comma 1-bis differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio - che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina -.

Si ricorda che il termine finale di applicazione della disciplina non concerne il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, personale per il quale l'articolo 1, comma 466, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - inserendo un comma 11-bis nell'articolo 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - ha disposto una proroga specifica della normativa in oggetto fino al 31 dicembre 2022.

L'articolo 20, comma 1, del citato D.lgs. n. 75 del 2017, e successive modificazioni, consente alle pubbliche amministrazioni - con alcune esclusioni, indicate in successivi commi -, a decorrere dal 2018 e fino al termine ora oggetto (come detto) di proroga, di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria - personale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- 1. essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- 2. avere maturato, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Tale requisito, nella disciplina finora vigente, deve essere stato conseguito entro il 31 dicembre 2017. La novella di cui al comma 1-bis differisce tale termine al 31 dicembre 2020. Sarebbe opportuno chiarire se, in relazione al differimento in esame, resti immutato o cambi il termine di decorrenza del periodo di riferimento costituito dagli "ultimi otto anni" anche se la logica vorrebbe che si parlasse sempre di ultimi otto anni spostando più avanti il periodo non maggiore poiché si avrebbe un trattamento peggiore per chi non ci è rientrato.

Con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il suddetto termine temporale per la maturazione del requisito è stato differito al 31 dicembre 2019, ai sensi del citato comma 11-bis dell'articolo 20 del D.lgs. n. 75. Sarebbe opportuno un coordinamento tra il termine posto da quest'ultimo comma e quello posto dalla presente novella nel comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20.

Dall'applicazione della normativa suddetta sono esclusi: il personale dirigenziale; il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica.

---

<sup>1</sup> Come riportato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, tale disposizione è volta anche al superamento della procedura di infrazione 2014/4321 con cui l'UE, il 25 luglio 2019, ha messo in mora l'Italia per "trattamento meno favorevole e mancanza di protezione contro l'impiego abusivo a tempo determinato nel settore pubblico"

## **Articolo 1, comma 1-ter (Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo)**

L'articolo 1, comma 1-ter – introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati – proroga fino al 2022 la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al **30 per cento** dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Si ricorda per le Università la nota Miur n.2059 del 4 febbraio 2019 emanata di intesa con la Funzione Pubblica aveva previsto che il calcolo del 20% si esegue con riferimento al numero di assunzioni dall'esterno indipendentemente dalle categorie ovviamente con l'utilizzo dei previsti punti organico per i vari passaggi.

Nel dettaglio, al fine di valorizzare le professionalità interne, il comma in esame – modificando l'art. 22, c. 15, del D.lgs. 75/2017 (vedi infra) – dispone che la suddetta facoltà sia riconosciuta per il triennio 2020-2022, in luogo del triennio 2018-2020 come attualmente previsto, fermi restando il limite dato dalle vigenti facoltà assunzionali e il possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno, ed aumenta il numero di posti individuati per tali procedure selettive riservate, disponendo che questi non possano superare il 30 per cento (in luogo del **20** attualmente previsto) dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. Ne deriva che il calcolo del 30% sul numero delle assunzioni dall'esterno può essere fatto a partire dall'anno 2020.

Il richiamato art. 22, c. 15, del D.lgs. 75/2017 riconosce la suddetta facoltà per il triennio 2018-2020, nel limite del 20 per cento del numero dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite annualmente. In ogni caso, l'attivazione delle suddette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001, che non può essere superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso.

Le predette procedure selettive prevedono prove volte a verificare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive.

## **Articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a) (Proroga di termini per le assunzioni in pubbliche amministrazioni)**

La lettera a) del comma 2 e la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, prorogano dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)<sup>2</sup>.

Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni). Più in particolare, la proroga concerne le possibilità per le Università di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato) - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018.

## **Articolo 1, commi da 7 a 7-quater (Pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici)**

I commi da 7 a 7-quater dell'articolo 1 dispongono che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal D.lgs. 33/2013. Fanno eccezione i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (ex art. 14 D.lgs. 33/2013). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza.

<sup>2</sup> Resta fermo il principio (posto dall'articolo 34-bis, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.

Viene specificato che la previsione è adottata nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l'obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità. Viene quindi demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la privacy, l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri quali:

- 1) la graduazione – tenuto conto di una serie di elementi relativi all'incarico svolto - degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum ed all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi;
- 2) la possibilità che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- 3) l'individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione, per motivi di sicurezza.

Finalità della disposizione in esame è quella di sospendere fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del codice della trasparenza, in caso di mancata pubblicazione sia dei compensi, sia dei dati patrimoniali dei dirigenti. Ad esclusione, come specificato nel corso dell'esame presso la Camera, dei dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001: si tratta dei dirigenti con incarichi di segretario generale di ministeri o con incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (art. 19, comma 3) e dei dirigenti con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (art. 19, comma 4).

Come ricordato, sull'estensione dell'obbligo di pubblicazione ai redditi e patrimoni personali (di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del D.lgs. 33/2013) di tutti i dirigenti pubblici, è intervenuta la sentenza n. [20/2019 della Corte costituzionale](#), che ha evidenziato come si tratti di dati non necessariamente e direttamente collegati all'espletamento dell'incarico affidato; norma applicabile anche ai direttori generali. La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Corte ha ritenuto viceversa legittimo l'obbligo di pubblicazione dei compensi di tutti i dirigenti pubblici.

La Corte si è trovata a giudicare «una questione concernente il bilanciamento tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni». In nome di rilevanti obiettivi di trasparenza dell'esercizio delle funzioni pubbliche, e in vista della trasformazione della pubblica amministrazione in una «casa di vetro», - argomenta la Corte - il legislatore può approntare strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni detenute dalle p.a. Tuttavia, la conoscenza di tali informazioni deve essere «ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche». Ciò vale per i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (di cui all'art. 14, comma 1, lett.c) del D.lgs. 33/2013), il cui obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti i dirigenti pubblici: «Si tratta, infatti, di consentire, in forma diffusa, il controllo sull'impiego delle risorse pubbliche e permettere la valutazione circa la congruità - rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti - di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione». A diversa conclusione giunge la Corte per la pubblicazione dei dati relativi ai redditi e al patrimonio personali (di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del D.lgs. 33/2013), estesa, senza alcuna distinzione, a tutti i titolari di incarichi dirigenziali. Si tratta di dati che «non necessariamente risultano in diretta connessione con l'espletamento dell'incarico affidato». Infatti, la loro pubblicazione non può essere sempre giustificata - come avviene per i titolari di incarichi politici - dalla necessità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare. Inoltre, la Corte paventa il rischio di generare «opacità per confusione» nell'immissione di una massa importante di dati personali, stante la platea degli interessati, valutata in circa 140 mila interessati, oltre ai coniugi e parenti entro il secondo grado

### **Articolo 1, comma 9-bis (Concessioni di lavori pubblici e servizi)**

Il comma 9-bis dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi.

La norma in esame conferma, inoltre, l'obbligo, per i titolari di concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020.

La norma in esame modifica il testo dell'art. 177, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), nella parte in cui prevede che, relativamente alle concessioni in essere alla data del 19 aprile 2016, i concessionari si adeguano all'obbligo in questione entro il 31 dicembre 2020, differendo tale termine al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'obbligo, contemplato dal comma 1 del citato art. 177, riguarda i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.

Lo stesso comma prevede che l'obbligo delle percentuali indicate (80%, e 60% per il settore autostradale) riguardi i contratti di lavori e servizi relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, e prevede altresì che i concessionari siano obbligati ad introdurre clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

La restante quota percentuale (sempre in base al comma 1) può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

### **Articolo 1, comma 10-octies (Pubblicazione bandi mobilità tra amministrazioni)**

L'articolo 1, comma 10-octies stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo del 2020, le amministrazioni pubblichino i bandi di mobilità relativi al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse sul Portale del Dipartimento per la funzione pubblica di cui all'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/200122.

In particolare, la disposizione prevede, a tal fine, che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, siano disciplinate le modalità di pubblicazione sul sito di cui al predetto articolo 30, comma 1, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni; dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, nei limiti di validità delle graduatorie medesime, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (nel quale si dispone la facoltà di utilizzare anche le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate). Si ricorda che nel [decreto concretezza](#) si è stabilito che le amministrazioni possono decidere di non ricorrere per gli anni 2020 e 2021 alle procedure di cui all'art.30 del testo unico sul pubblico impiego.

### **Articolo 1, comma 10-undecies (Termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali per alcune pubbliche amministrazioni)**

Il comma 10-undecies dell'articolo 1 esclude - con riferimento alle graduatorie approvate entro il 2019 - le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che la L. 27 dicembre 2019, n. 160, con il comma 147 dell'articolo 1 e le novelle di cui ai successivi commi 148 e 149, ha definito una nuova disciplina dei termini di validità in esame, con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 16523, e successive modificazioni); tale disciplina non contempla una norma di esclusione per i settori summenzionati, norma che invece era presente nella disciplina previgente.

La novella di cui al presente comma 10-undecies - che inserisce il comma 147-bis nel citato articolo 1 della L. n. 160 - reintroduce la norma di esclusione, con riferimento alle graduatorie approvate entro il 2019 (le quali costituiscono l'oggetto del citato comma 147). Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire, per le graduatorie approvate successivamente al 2019, quali termini di validità trovino applicazione per i settori summenzionati. Probabilmente fermo restando il termine di validità delle nuove graduatorie la questione potrebbe essere regolata dal prossimo mille proroghe. Come già evidenziato graduatorie approvate nell'anno 2019 validità tre anni, graduatorie approvate nell'anno 2020 al momento validità due anni.

Riguardo alla nuova disciplina generale sui termini di validità in esame - disciplina relativa alle pubbliche amministrazioni di cui al suddetto articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 e posta, come accennato, dall'articolo 1, comma 147, della L. n. 160 e dall'articolo 35, comma 5-ter, del citato D.lgs. n. 165, e successive modificazioni -, si ricorda che essa prevede (ferma restando la validità di eventuali periodi di validità inferiori stabiliti da leggi regionali):

- 1) il termine di validità del 30 marzo 2020 per le graduatorie approvate nell'anno 2011. L'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- 2) il termine di validità del 30 settembre 2020 per le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017;

- 3) il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione per le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019;
- 4) il termine mobile di due anni dalla data di approvazione per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

### **Articolo 5, comma 5 (Equivalenza titoli professioni sanitarie)**

L'articolo 5, comma 5, proroga (dal 31 dicembre) al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione, in appositi elenchi speciali istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune professioni sanitarie, allo scopo di potersi avvalere del riconoscimento dell'equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.

La proroga in esame, di carattere ordinamentale, posticipa al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione agli elenchi speciali per validare il riconoscimento dell'equivalenza al diploma di laurea delle professioni sanitarie per alcuni titoli conseguiti con il pregresso ordinamento, a seguito del considerevole slittamento dei tempi per l'adozione del decreto attuativo della procedura di iscrizione- previsto dai commi 537 e 538, articolo 1, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018) e pubblicato solo lo scorso settembre (D.M. 9 agosto 2019) -, mentre i termini per l'adozione erano stati fissati in 60 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio (1° gennaio 2019).

Peraltro, la relazione illustrativa segnala come la piattaforma informatica per l'iscrizione ai predetti elenchi speciali è stata resa operativa solo a decorrere dallo scorso 1° ottobre, riducendo pertanto a soli tre mesi utili la possibilità per gli interessati di iscriversi, quando la procedura per la valutazione delle domande richiede un tempo sensibilmente maggiore (fino a centocinquanta giorni tra la presentazione della domanda di iscrizione ed il pronunciamento definitivo sull'iscrizione stessa da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine).

Si rende in tal modo possibile il riconoscimento di dette professioni (e quindi la possibilità di continuare ad occupare il profilo della professione sanitaria di riferimento) per coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi (3 anni), anche non continuativi nell'arco degli ultimi 10 anni, a seguito di iscrizione, entro del 31 dicembre 2019 (ora oggetto della proroga in esame), in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e di specifiche professioni sanitarie tecniche.

### **Articolo 6, comma 3 (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)**

L'articolo 6, comma 3, differisce (dal 31 ottobre 2019) al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

In base alla relazione illustrativa, il differimento è collegato al fatto che il decreto interministeriale che definisce lo schema-tipo in base al quale le università perfezionano i contratti integrativi di sede è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2019.

A tal fine, si novella ulteriormente l'art. 11, co. 2, secondo periodo, della L. 167/2017 (legge europea 2017), sul quale erano già intervenuti l'art. 1, co. 1144, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) e l'art. 3, co. 1, della L. 37/2019. La già citata relazione illustrativa sottolineava che, conseguentemente, occorre intendere differito al 30 giugno 2020 il termine del 31 ottobre 2019 previsto dall'art. 3, co. 1, lett. a), del decreto interministeriale citato.

L'art. 11 della L. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico".

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge europea 2017, la disposizione intendeva risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL (richiamato anche nella rubrica dell'articolo), nell'ambito del quale la Commissione europea aveva chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 - che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori - con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Nello specifico, l'art. 11 ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 8.705.00052 destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto. Le risorse sono state destinate esclusivamente alle università che perfezionano i medesimi contratti - definiti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine, in origine, del 31 dicembre 2017, prorogato, da ultimo, al 31 ottobre 2019.

Lo schema tipo di contratto integrativo di sede è stato adottato con D.I. 16 agosto 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23 ottobre 2019. Il medesimo D.I. ha stabilito anche i criteri di ripartizione del cofinanziamento per la stipula dei relativi contratti.

## **Articolo 6, commi 5-sexies e 5-septies (Disposizioni in materia di ricercatori universitari)**

Il comma 5-sexies dell'articolo 6 autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021.

Inoltre, sempre in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, autorizza le università a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN).

A tali fini, il comma 5-septies – anch'esso introdotto dalla Camera – incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) dal 2021.

Preliminarmente si ricorda che la L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

In particolare, in base all'art. 24, co. 3 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) –, la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell'intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l'ASN, o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore di seconda fascia (associato).

Si ripropone, così, un intervento disposto, da ultimo, con la legge di bilancio 2019.

L'art. 1, co. 400, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha incrementato il FFO di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020 per l'assunzione di ricercatori di tipo B. A sua volta, il co. 401 ha disposto che, a valere sulle risorse dello stesso FFO, le università erano autorizzate all'assunzione di ricercatori di tipo B nel limite di € 10 mln per il 2019 e di € 30 mln annui dal 2020.

È conseguentemente intervenuto il DM 8 marzo 2019, n. 204, che ha previsto, complessivamente, 1.511 assunzioni.

Inoltre, il co. 401 ha autorizzato le università, sempre a valere sulle risorse del FFO, nel limite di spesa di € 10 mln annui dal 2020, a bandire procedure per la chiamata di professori di seconda fascia riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN. Ha disposto, inoltre, che, per almeno la metà dei posti si provvede mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, e, per non più della metà dei posti, si provvede mediante valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.

È conseguentemente intervenuto il DM 11 aprile 2019, n. 364, che ha previsto un numero complessivo di circa 676 progressioni di carriera.

In particolare, il comma 5-sexies, lett. a), autorizza le università a stipulare contratti per ricercatore di tipo B, nel limite di € 96,5 mln annui dal 2021.

Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In base alla relazione tecnica all'emendamento 6.50 presentato dal Governo, durante l'esame presso la Camera, si ritiene di poter immettere nel sistema universitario, con decorrenza 1° gennaio 2021 – considerato un costo unitario annuo per ricercatore di tipo B di € 60.027 –, 1.607 nuovi ricercatori.

Il comma 5-sexies, lett. b) autorizza le università a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022, riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN.

Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In base alla già citata relazione tecnica, si ritiene di poter consentire la progressione di carriera nel ruolo di professore di seconda fascia – considerando un costo medio annuo per ricercatore a tempo indeterminato di € 55.500 e un costo iniziale per professore di seconda fascia di € 70.500 – di 1.034 ricercatori a tempo indeterminato.

Più nello specifico, per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, si provvede, come già previsto dalla Legge di bilancio 2019:

☑ per almeno il 50% dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010. L'art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall'art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – prevede che le università disciplinano con proprio regolamento, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri

ivi indicati, relativi, fra l'altro, alla pubblicità del procedimento, all'ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell'ASN, alla formulazione della proposta di chiamata e all'approvazione della stessa;  
☒ per non più del 50% dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, mediante valutazione, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo.

Il termine del 31 dicembre 2022 sembrerebbe rappresentare una deroga – riservata alla procedura in commento – rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 24, co. 6, della L. 240/2010. Si ricorda, infatti, che, in base all'art. 24, co. 6, della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall'art. 5, co. 1, lett. b), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) –, la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24 (v. ante) può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professori di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'ASN, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, le università possono utilizzare fino a metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo.

Per le finalità di cui al co. 5-sexies, il comma 5-septies incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022.

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione dell'ora soppresso MIUR64 dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, e allocato sul cap. 1694, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie. In base al DM 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli per il triennio 2020-2022, sul cap. 1694 sono allocati, per il 2021 e per il 2022, rispettivamente € 7.674,1 mln e € 7.713 mln.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

☒ quanto a € 96,5 mln annui dal 2021, mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR", di cui all'art. 1, co. 240, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).

L'art. 1, co. 240, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, ha istituito nello stato di previsione del soppresso MIUR un apposito fondo con una dotazione di € 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e di € 300 mln annui dal 2022, di cui € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui dal 2021 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), istituita dal co. 241 dello stesso art. 1. Le risorse sono allocate sul cap. 7288 dello stato di previsione del soppresso MIUR, denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR";

☒ quanto a € 15 mln annui dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, co. 200, della L. 190/2014. Le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione – allocate sul cap. 3076 dello stato di previsione del MEF – sono state, da ultimo, incrementate dall'art. 1, co. 858 della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).

## **Articolo 11, comma 5 (Termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche)**

L'articolo 11, comma 5 dispone la non applicazione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche, afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

Più nel dettaglio, l'articolo in esame sostituisce il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 335/1995, disponendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. 165/2001, i termini di prescrizione contributiva (di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 3 della L. 335/1995 vedi infra), riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le pubbliche amministrazioni afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. La disposizione si applica per le gestioni previdenziali esclusive (come previsto già dalla norma sostituita, ma anche) per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS.

Ai sensi dei richiamati commi 9 e 10 dell'articolo 3 della L. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei seguenti termini (comma 9):

- 1) 10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 103/1991101), ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- 2) 5 anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

I termini richiamati si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. 335/1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del D.L. 463/1983, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10).